

ALLEGATO D

SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO: affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di bevande e snack da installare presso le sedi dell'AIFA – CIG 8513965A2C - CUI F97345810580202000010.

TRA

l'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona del dott. Antonino Laganà, nato a Roma il 15/01/1962, in qualità di delegato alla sottoscrizione di atti e contratti relativi a lavori, servizi e forniture entro la soglia comunitaria, giusta Determinazione del Direttore Generale n. 619 del 21-05-2020

E

la _____, con sede legale in _____,
Codice Fiscale e Partita IVA _____, nella persona del Sig. _____, nato a _____, il _____, in qualità di legale rappresentante pro tempore munito dei necessari poteri di firma.
(ovvero in caso di Procuratore:) in qualità di Procuratore di _____, munito dei necessari poteri di firma giusta procura come espressamente citata nelle *Premesse* del presente *Contratto*.

PREMESSO CHE

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *Contratto*, indica il presente Contratto fra le *Parti*;

- *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;

- *Affidatario* e/o *Contraente* e/o *Aggiudicatario*, indica _____, come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di Affidatario della procedura per l'affidamento dei servizi di _____ CIG 8513965A2C, e contraente del presente Contratto;

- *Procura*, indica la procura di conferimento dei poteri di firma al Sig. _____, conferita dal _____ in data _____, autenticata nella firma dal Notaio _____ di _____ in data _____, rep. n. _____, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 3, il 30 settembre 2010 al n. 4332 (solo in caso di firma del Contratto da parte di un Procuratore dell'Aggiudicatario);

- *Parte*, indica a seconda dei casi l'AIFA o l'Aggiudicatario;

- *Parti*, indica congiuntamente l'AIFA e l'Aggiudicatario;

- *Lettera d'invito*, indica la Lettera di invito prot. _____ del _____ e i relativi allegati, con la quale l'AIFA ha invitato i candidati prescelti a presentare le offerte nella procedura di acquisto per l'affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto;

- *Capitolato Tecnico*, indica l'Allegato B alla Lettera d'invito;

- *Offerta Tecnica*, indica la Relazione Tecnica e i relativi Allegati 1 "Lista dei distributori proposti" e Allegato 2 "Lista dei prodotti proposti", presentata dall'Aggiudicatario nel corso della procedura di gara per l'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto;

- *Offerta Economica*, indica l'Offerta Economica presentata dall'Aggiudicatario nel corso della procedura di gara per l'affidamento dei servizi oggetto del presente

Contratto;

- *Servizi*, indica l'oggetto del presente *Contratto* di cui all'art. 2;

- *DUVRI* indica il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti del _____;

- *DVR* indica il Documento di Valutazione dei Rischi dell'Aggiudicatario del _____, corredato da tutti gli allegati obbligatori per legge e firmato digitalmente;

- *Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari*, indica la dichiarazione firmata dall'Aggiudicatario in merito in data _____, prot. n. _____;

- *Garanzia Definitiva* indica la polizza fidejussoria ovvero indicare assicurativa n. _____ emessa da _____ il _____ ovvero il deposito in contanti di € _____ in data _____ sul c/c AIFA;

- *Certificazioni/requisiti ai fini delle riduzioni della garanzia definitiva di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016:* _____ in data _____;

- *Polizza Assicurativa* n. _____ emessa da _____ il _____;

- n. _____ *Dichiarazioni di riservatezza* da parte di Imprese terze, indica la dichiarazione/i, firmata/e dall'Aggiudicatario e dai propri incaricati in merito in data _____, prot. n. _____;

b) l'AIFA, con determina n. _____ del _____ ha affidato la concessione del servizio oggetto del presente *Contratto*, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. tramite Rdo sul Me.PA avviata con Lettera di invito num. prot. _____/P del ____/____/____;

c) all'esito della procedura di gara, l'offerta presentata dall'*Aggiudicatario*, è risultata quella "economicamente più vantaggiosa";

d) con nota num. prot. _____ del ____/____/____, l'Aggiudicazione veniva regolarmente notificata all'Affidatario secondo quanto disposto dall'articolo 76 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché tramite il sistema di e-Procurement del Me.PA;

e) l'*Aggiudicatario*, ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 con particolare riferimento al divieto di "pantouflage", il regolare possesso dei quali è oggetto di controllo da parte di AIFA ove previsto ai sensi dell'art. 85 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni.

Tutto ciò premesso, le *Parti*, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

1. Formano parte integrante del presente *Contratto* le Premesse di cui sopra e tutti i documenti ivi citati anche se non materialmente allegati al presente *Contratto* nonché le Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di Servizi (Allegato 1 al Bando MePA "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni").

2. Per quanto non espressamente regolamentato nel presente *Contratto*, si richiamano le condizioni generali di contratto di cui all'Allegato 1 al Bando MePA predetto e tutti gli ulteriori documenti allegati al citato Bando (quali l'Allegato 2 Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, l'Allegato 3 Patto di integrità, l'Allegato Capitolato Tecnico – Servizi di Ristorazione,) nonché dalle condizioni particolari di contratto e dalla *Lettera di invito* e relativi allegati.

In caso di divergenza fra la disciplina contenuta negli atti predisposti dall'AIFA e quella contenuta nel Bando MePA e relativi allegati sopra indicati, si applicherà a scelta dell'AIFA la normativa ritenuta dall'AIFA a sé più favorevole.

Al Contratto sarà, inoltre, applicabile il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (in appresso per brevità anche "Codice"), la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione e, in quanto applicabile, il codice civile.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti della procedura per l'affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto di cui in premessa prodotti dall'AIFA prevarranno su quelli prodotti dall'Aggiudicatario, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle Parti.

4. Le clausole del presente Contratto potranno essere sostituite, modificate o abrogate per comune volontà dell'AIFA e dell'Affidatario, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto stesso.

Art. 2 – Oggetto del Contratto

1. Con il presente Contratto l'AIFA affida dall'Aggiudicatario, che accetta, l'affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di bevande e snack (in appresso per brevità anche solo "distributori") da installare presso le sedi di AIFA.

Nello specifico, il servizio include la distribuzione, la somministrazione e la vendita di snack, dolci e salati, e di bevande, fredde e calde, a mezzo distributori automatici.

Nel servizio rientra, altresì, l'installazione, il rifornimento periodico, la pulizia, la manutenzione e la rimozione dei distributori medesimi a cura e spese dell'Affidatario.

Il servizio è specificamente descritto nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica

di cui in Premessa cui integralmente si rimanda.

2. Costituiscono, altresì, oggetto del presente *Contratto* le seguenti forniture e/o servizi migliorativi, offerti in sede di procedura dall'*Aggiudicatario* al fine di ottimizzare il servizio, i quali verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'*AIFA*:

3. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'*Aggiudicatario* potendo l'*AIFA* rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.

Art. 3 – Durata del Contratto

1. Il presente *Contratto* avrà durata di 12 (dodici) mesi. In particolare, il servizio decorrerà dalla data del verbale di inizio attività in cui verrà dato atto del pieno funzionamento di tutti i distributori una volta installati nelle sedi AIFA. La sottoscrizione del verbale dovrà avvenire entro il ____ / ____ /2021, salva diversa determinazione di AIFA.

2. Al termine dei dodici mesi di durata contrattuale, AIFA si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, a proprio insindacabile giudizio, alle medesime condizioni contrattualmente previste per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi.

3. E' facoltà dell'*AIFA* disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con preavviso di 20 (venti) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che l'*Aggiudicatario* possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

4. Viene espressamente prevista la facoltà dell'*AIFA* di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n.

50/2016.

Art. 4 – Valore stimato della concessione, Rimborso costi e modalità di pagamento

1. L'ammontare complessivo della concessione, stimato ai sensi degli articoli 35 e 167 del Codice dei Contratti pubblici per la sua intera durata di 12 mesi, è di € 33.000,00 al netto di IVA. AIFA si riserva la facoltà di rinnovare, a proprio insindacabile giudizio, il contratto alla scadenza per un ulteriore periodo di 12 mesi, per cui il valore complessivo della concessione, comprensivo della suddetta proroga, è stimato in € 66.000,00 al netto di IVA.

Si precisa che in nessun caso AIFA garantisce all'Aggiudicatario un importo minimo di incasso, essendo il rischio operativo a totale ed esclusivo carico di quest'ultimo.

2. AIFA mette a disposizione dell'Affidatario gli spazi per il posizionamento dei distributori all'interno delle proprie sedi e si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento dei distributori automatici. A fronte di ciò, l'Affidatario dovrà corrispondere ad AIFA il rimborso dei costi a tal fine sostenuti.

In particolare, l'Affidatario dovrà rimborsare ad AIFA i costi dell'elettricità, come quantificati previa lettura di apposito contatore da montare, a cura e spese dell'Affidatario, sui distributori automatici. E' consentito montare un contatore rimovibile per il primo mese di contratto al fine di quantificare statisticamente i consumi in proporzione agli incassi.

3. In aggiunta l'Affidatario verserà ad AIFA un importo forfettario annuo di ulteriori € _____ quale canone di concessione che tiene conto del costo stimato dell'acqua nonché dell'utilizzo degli spazi messi a disposizione da AIFA.

4. Quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3 dovrà essere corrisposto ad AIFA

entro 30 giorni dalla data di scadenza annuale di riferimento.

5. Resta fermo che tutte le forniture e/o servizi migliorativi di cui all'articolo 2 comma 2 che precede verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'AIFA.

6. I prezzi offerti al pubblico resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Codice.

L'Aggiudicatario rinuncia espressamente a qualsiasi azione o eccezione in merito, essendosi obbligato nel formulare la propria *Offerta*, a tenere conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale.

L'Aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c..

7. Il rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 al termine del *Contratto* resta subordinato alla piena conformità dei *Servizi* ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'AIFA.

8. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni. Tuttavia, la validità del *Contratto* resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente *Contratto* si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto di AIFA al risarcimento del danno.

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

1. Nello svolgimento dei *Servizi*, l'Aggiudicatario è tenuto ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente *Contratto*. Restano ad

esclusivo carico dell'Aggiudicatario gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

2. L'Aggiudicatario si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'AIFA, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'AIFA ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del Contratto.

3. L'Aggiudicatario si impegna a svolgere i Servizi con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente Contratto.

Su specifica richiesta dell'AIFA, l'Aggiudicatario si impegna a predisporre relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei Servizi. In particolare, dovranno essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'esecuzione dei Servizi.

4. L'Aggiudicatario non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei Servizi indicate nel Contratto e nel Capitolato Tecnico, salvo specifica richiesta dell'AIFA.

5. L'Aggiudicatario si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del Contratto, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

6. L'Aggiudicatario dovrà attenersi alle disposizioni fornite da AIFA, concordando

ogni specifica attività con la persona incaricata dall'AIFA, di cui al successivo art. 6 comma 1.

7. Nell'esecuzione di tali prestazioni, l'Aggiudicatario si impegna ad attenersi alle disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all'AIFA il miglior coordinamento possibile con eventuali fornitori di servizi complementari e/o accessori ai Servizi prestati dall'Aggiudicatario.

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, AIFA nomina il Sig. _____ quale proprio Direttore dell'esecuzione del *Contratto*, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione del *Servizio*.

2. L'Aggiudicatario nomina quale proprio Responsabile coordinatore dei Servizi il Sig. _____ il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'AIFA per tutti gli aspetti inerenti i Servizi, gestire e coordinare la corretta esecuzione dei Servizi da parte dell'Aggiudicatario.

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

1. L'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto del *Contratto* dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro stabiliti dalla normativa nazionale e, in particolare dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., dalla normativa comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente *Contratto*.

2. Qualora, in corso di esecuzione, l'Aggiudicatario rilevi un potenziale pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, dovrà comunicarlo senza indugio all'AIFA, con conseguente responsabilità per eventuali danni derivanti dal mancato o ritardato

avviso.

3. L'*Aggiudicatario* è, altresì, responsabile per tutte le richieste di risarcimento di danni, costi, spese e indennizzi indirizzate all'*AIFA*, qualora tali richieste risultino causate, direttamente o indirettamente, da inadempimento delle norme di sicurezza o di altre norme applicabili, di qualsiasi natura, ascrivibili all'*Affidatario*.

4. I *Servizi* oggetto del presente *Contratto* rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. E' fatto obbligo all'*Aggiudicatario* di disporre affinché nell'esecuzione dei *Servizi* oggetto del *Contratto* vengano rispettate le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. L'*Aggiudicatario* dovrà pertanto, improntare la propria condotta al rispetto dei principi di cui sopra. All'atto della stipula l'*Aggiudicatario* produce il Documento di Valutazione dei Rischi (*DVR*), citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, relativo ai *Servizi* e alle attività descritte nel *Contratto*. Acquisito il suddetto documento, l'*AIFA* ha facoltà di chiedere, prima dell'inizio dei *Servizi*, l'integrazione e/o l'adeguamento dello stesso alla vigente normativa, ove ne ravvisi la necessità, fermo restando che l'*Aggiudicatario* rimane unico responsabile della redazione e dei contenuti del documento stesso. In aggiunta a quanto sopra, l'*Aggiudicatario* avrà l'obbligo di:

- attenersi alle misure generali di tutela (art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- mantenere le aree di lavoro di propria pertinenza in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- curare la cooperazione con altri datori di lavoro presenti negli stessi luoghi e ambienti di lavoro.

Fermi restando gli obblighi di cui sopra, sono specifiche responsabilità dell'*Affidatario*:

- condurre l'affidamento, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro vigente;
- provvedere alla realizzazione delle misure preventive e protettive necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori attenendosi ai piani di sicurezza;
- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai dispositivi di protezione collettiva e individuale;
- vigilare ai fini del pieno rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e per l'effettivo uso da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
- vigilare, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sull'effettivo periodico controllo sanitario dei lavoratori, in specie per quanto attiene alla normativa sul lavoro notturno;
- informare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti durante lo svolgimento e della loro attività, in relazione a particolari interventi affidati;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, in accordo alle procedure e ai Piani di Emergenza predisposti da AIFA.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'AIFA ha redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenze – *DUVRI*, citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, recante una valutazione ricognitiva dei rischi dovuti all'interferenza che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del *Contratto* e le relative misure di prevenzione e protezione. L'interferenza è la circostanza che si verifica se durante l'espletamento dei *Servizi* si ha un contatto rischioso tra il personale dell'AIFA o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area con contratti indipendenti. Il DUVRI con

l'annesso Addendum costituirà parte integrante del presente *Contratto* di appalt e avrà validità immediata dalla sottoscrizione dello stesso. L'*AIFA*, in caso di modifica sostanziale delle condizioni del *Contratto* potrà procedere alla revisione e all'aggiornamento in corso d'opera del DUVRI e dell'annesso Addendum. L'eventuale revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

1. L'*Aggiudicatario* assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'*AIFA* che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione dei *Servizi* o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi .

2. L'*Aggiudicatario* assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'*AIFA* per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei *Servizi*.

3. Ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all'atto della stipula l'*Aggiudicatario* produce copia di adeguata polizza assicurativa, citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, idonea a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento dei *Servizi* di cui all'articolo 2 del presente *Contratto*. Alla scadenza della predetta polizza, l'*Aggiudicatario* provvederà a fornire copia del rinnovo sino al termine del periodo di efficacia del *Contratto* e comunque fino al completo adempimento delle prestazioni previste dal *Contratto* stesso, pena la risoluzione del *Contratto* e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

4. L'*Aggiudicatario* solleva l'*AIFA* da qualsiasi responsabilità derivante

dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

5. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Aggiudicatario per i danni non coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 9 o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al risarcimento dei danni. In particolare, restano a esclusivo carico dell'Affidatario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza, essendo AIFA esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall'uso delle macchine e/o degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi ai distributori e agli impianti, per incendi.

6. L'accertamento dei danni verso cose sarà effettuato da AIFA alla presenza del Responsabile coordinatore del servizio dell'Affidatario. Qualora l'Affidatario, pur convocato, non partecipi all'accertamento, AIFA provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiscono titolo sufficiente alla richiesta del risarcimento del danno nei confronti dell'Affidatario. Qualora lo stesso non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno a cose nei termini fissati dalla lettera di notifica con la richiesta del risarcimento, AIFA è fin da ora autorizzata a provvedere direttamente salva successiva rivalsa nei confronti dell'Affidatario e fermo restando il risarcimento di ogni eventuale maggior danno subito e subendo.

Art. 9 – Garanzia definitiva

1. All'atto della stipula, l'Aggiudicatario produce idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva, citata nelle *Premesse* del presente

Contratto, secondo le modalità di cui all'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La cauzione è prestata per un importo esente da IVA di euro _____ / __, pari al 10% del valore stimato della concessione + il 10% del canone di concessione offerto, come previsto da delibera dell'ANAC n. 848 del 3/8/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione.

3. Detta cauzione viene prestata dall'*Aggiudicatario* a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'*Aggiudicatario* rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice, l'AIFA ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione del *Contratto*.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui all'art. 103, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal *Contratto* (es. a seguito

dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'AIFA avrà reso noto all'Aggiudicatario l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario.

Art. 10 – Penali

1. Qualora l'AIFA riscontri che, per qualsiasi motivo, i Servizi non vengono espletati in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente Contratto, nella Lettera di Invito e nel Capitolato Tecnico, addebiterà all'Affidatario le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

a) per ogni giorno di ritardo nell'installazione delle macchine rispetto a quanto contrattualmente previsto, verrà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00);

b) per il mancato rispetto dei termini di intervento per assistenza, manutenzione e pulizia dei distributori, sarà applicata, per ciascun distributore interessato, una penale pari a € 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto contrattualmente previsto;

c) in caso di mancata variazione, in aumento o diminuzione, del numero di distributori installati o di mancato spostamento, rimozione o sostituzione dei distributori su richiesta di AIFA, sarà applicata, per ciascun distributore interessato, una penale pari a € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto contrattualmente previsto;

d) in caso di mancata restituzione agli utenti delle somme indebitamente trattenute corrispondenti alla mancata o parziale erogazione dei prodotti e/o del resto a causa di malfunzionamento dei distributori o mancata erogazione dei prodotti richiesti, verrà applicata una penale di € 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto contrattualmente previsto;

e) in caso di mancata restituzione agli utenti delle somme dovute a titolo di cauzione in occasione della restituzione della chiavetta, verrà applicata una penale di € 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto contrattualmente previsto;

f) in caso di prodotti esauriti per il mancato rifornimento dei distributori per periodi superiori a quelli contrattualmente previsti, verrà applicata una penale di € 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo;

g) per la fornitura di prodotti scaduti o di prezzo, qualità e caratteristiche difformi rispetto a quelli contrattualmente previsti, verrà applicata una penale di € 100,00 (cento/00) e una penale di € 20,00 (venti/00) per ogni giorno di ritardo nella relativa rimozione e sostituzione con prodotti conformi;

h) per il ritardo nel pagamento del canone annuale di concessione e/o nel rimborso dei costi di elettricità, verrà applicata una penale pari ad € 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto contrattualmente previsto;

i) per il ritardo nell'invio della reportistica, verrà applicata una penale pari ad € 50,00 (cinquanta/00) per ogni mese di ritardo rispetto a quanto contrattualmente previsto.

AIFA si riserva la facoltà di effettuare controlli qualitativi e quantitativi, anche a campione, per verificare la qualità dei prodotti distribuiti e per constatare il regolare svolgimento del servizio, con relativi oneri a carico dell'Affidatario, senza che la stessa possa opporsi, pena la risoluzione del contratto.

2. In ordine all'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto saranno applicate altresì, a discrezione dell'AIFA, le penali contemplate nelle Condizioni Generali di Contratto di cui all'Allegato 1 al Bando MePA citato al precedente art. 1.

3. L'importo delle penali non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo

netto del *Contratto*, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove

l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo netto

del *Contratto*, l'*AIFA* potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle

penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'*Affidatario* per iscritto a

mezzo pec. L'*Affidatario* dovrà comunicare, parimenti a mezzo pec all'indirizzo

procedure.gara@pec.aifa.gov.it, le proprie deduzioni ad *AIFA* nel termine massimo

di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni

non siano accoglibili a giudizio dell'*AIFA* ovvero non vi sia stata risposta o la stessa

non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all'*Affidatario* le

penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera

in nessun caso l'*Affidatario* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è

reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima

penale, fatta salva la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il *Contratto* nei casi in cui questo

è consentito.

7. L'*affidatario* prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente

articolo non preclude il diritto dell'*AIFA* a richiedere il risarcimento degli eventuali

maggiori danni.

8. In ogni caso, l'*AIFA* si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non

regolarmente eseguite, imputando all'*Affidatario* i relativi costi.

9. Si applica l'art. 23 comma 2 del D.M. n. 49/2018 del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 – Regolamento recante:

«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del

direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione». Pubblicato nella Gazz. Uff. 15

maggio 2018, n. 111.

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

1. L'AIFA ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto*, nelle seguenti ipotesi:

a) l'AIFA potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa

qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai

fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente *Contratto* nonché per motivi di

interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento

di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso all'*Aggiudicatario*, almeno

30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

b) L'AIFA potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1,

comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni

stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione del presente *Contratto*,

siano migliorativi rispetto a quelli del *Contratto* stipulato con l'*Affidatario*, e lo

stesso non acconsenta ad una modifica.

c) Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore

delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'*Aggiudicatario* siano

condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica

amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero

siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'AIFA ha

diritto di recedere dal presente *Contratto* in qualsiasi momento e qualsiasi sia il

suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.

d) In ogni caso l'AIFA avrà la facoltà di recedere dal presente *Contratto* in tutti i

casi di cui all'art. 109 del Codice e con le modalità ivi previste.

e) In caso l'*Aggiudicatario* sia un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero

un soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice, l'AIFA deve

recedere dal *Contratto* nelle ipotesi indicate all'art. 48 comma 17 del Codice.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, unicamente nelle ipotesi

disciplinate all'art. 48 comma 19 e 19-bis del Codice.

2. In tutti i casi di recesso, l'*Aggiudicatario* dovrà cessare tutte le prestazioni

contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale

cessazione non comporti alcun danno all'*AIFA*.

3. In tutti i casi di recesso l'*Aggiudicatario* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi

pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto

previsto dall'articolo 1671 c.c..

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

1. L'*AIFA* avrà la facoltà, previa comunicazione scritta da inviare all'*Aggiudicatario*

contraente a mezzo PEC, di risolvere il presente *Contratto* ai sensi dell'art. 1456 del

c.c. (clausola risolutiva espressa), a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

a) in caso di cessione del presente *Contratto* o dei *Servizi* ovvero in caso di

subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'*AIFA*;

b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;

c) in caso di mancanza ovvero di decadenza delle previste autorizzazioni da parte

delle autorità competenti o dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere

in essere per tutta la durata del *Contratto* ovvero in caso di mancata

comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa

comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte

delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno

permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*;

d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno

tre penalità di cui all'art. 10 del presente *Contratto*;

e) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare, l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'AIFA all'Aggiudicatario il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'Aggiudicatario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente *Contratto*, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;

f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti dell'Aggiudicatario le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., modificate dal D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020 con particolare riguardo all'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali e all' informativa antimafia liberatoria a carattere provvisorio, e dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

In particolare, l'inosservanza del divieto di "pantouflage" di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, comporta che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti dall'Aggiudicatario in violazione di quanto previsto dal predetto comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto all'Aggiudicatario che li ha conclusi o conferiti di contrattare con l'AIFA per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli

obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.

h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto in appresso indicato. In particolare, l'*Aggiudicatario* dichiara di aver preso visione - sul sito istituzionale dell'*AIFA* al link <https://www.aifa.gov.it/codice-disciplinare-etc> - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché dal Codice di comportamento integrativo emesso dall'*AIFA* con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 16 settembre 2019. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, l'*Affidatario* si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del presente *Contratto* a insindacabile giudizio dell'*AIFA*. In particolare, l'*AIFA*, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'*Aggiudicatario* il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'*AIFA* procederà alla risoluzione del presente *Contratto*.

In ogni caso l'*AIFA* avrà la facoltà di risolvere il presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 108 del Codice e con le modalità ivi previste.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente *Contratto*,

l'Aggiudicatario, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali l'*AIFA* dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di *AIFA* di affidare il *Contratto* a terzi in danno all'*Aggiudicatario* e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto e dei Servizi - Disciplina del Subappalto

1. E' fatto divieto all'*Aggiudicatario* di cedere, a qualsiasi titolo, il presente *Contratto* a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice ossia ove all'*Affidatario* iniziale succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al *Contratto* e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice.

2. È fatto assoluto divieto all'*Aggiudicatario* di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei *Servizi*.

3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9 e la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il presente *Contratto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

4. È inoltre fatto divieto all'*Aggiudicatario* di subappaltare, in tutto o in parte, i *Servizi* oggetto di affidamento ove non previsto in sede di Offerta dall'*Aggiudicatario*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione di cui all'art. 9.

(ovvero in caso di subappalto previsto in sede di Offerta dall'Aggiudicatario:) E' consentito il subappalto dei servizi di _____ di cui all'art. 2 punto _____ che precede nei confronti della società _____, giusta richiesta di autorizzazione al subappalto avanzata dall'Aggiudicatario con nota Prot. n. _____ del _____, assunta al protocollo AIFA n. _____ del _____ contenente in allegato la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi dell'art. 105, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Resta fermo che, qualora in fase di controllo dei requisiti del subappaltatore ai sensi dell'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 dovessero riscontrarsi irregolarità nei confronti della citata società subappaltatrice, la presente autorizzazione si intenderà immediatamente revocata senza che né l'Aggiudicatario né la ditta subappaltatrice possano vantare nei confronti dell'AIFA alcuna pretesa o diritto in merito e fatti salvi ogni e qualsiasi diritto dell'AIFA.

In ogni caso è fatto divieto all'Aggiudicatario di subappaltare, in tutto o in parte, i servizi oggetto di affidamento, senza il preventivo consenso scritto dell'AIFA, pena l'immediata risoluzione del Contratto e l'incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente art. 9, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno.

Salvi i casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice, l'AIFA non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'Aggiudicatario.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 105 del Codice ed alle Condizioni Generali di Contratto di cui all'Allegato 1 al Bando Mepa citato al precedente art. 1.

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

1. L'Aggiudicatario si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative relative all'AIFA che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione del Contratto, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente Contratto.

2. L'Aggiudicatario si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. In merito l'Aggiudicatario dovrà richiamare l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso illegittimo di notizie riservate. In particolare l'Aggiudicatario si impegna a diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi venissero a

conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

E' fatto obbligo all'*Aggiudicatario*, ai propri dipendenti ed ai propri incaricati di compilare e firmare l'apposito modulo "Dichiarazione di riservatezza" predisposto dall'*AIFA* per le Imprese terze; tale modulo debitamente sottoscritto come citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, viene prodotto dall'*Aggiudicatario* all'atto della stipula.

5. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o riservatezza, l'*AIFA*, previa contestazione all'*Aggiudicatario* delle infrazioni agli obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente *Contratto*, fermo restando che l'*Aggiudicatario* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'*AIFA*.

6. Le *Parti*, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del *Contratto*.

7. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'*AIFA* adotterà immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio necessari a porvi rimedio, senza che l'*Aggiudicatario* possa opporvisi.

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione

1. Le *Parti* prendono atto che i dati personali inseriti nel presente *Contratto* nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei *Servizi*, rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito "Regolamento") e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non configgente con il Regolamento.

Con la sottoscrizione del presente *Contratto*, le *Parti* dichiarano che i dati personali

forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le *Parti*, con la stipula del *Contratto*, prendono atto che:

a) Titolare del trattamento dei dati è l'*Agenzia Italiana del Farmaco*, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Nicola Magrini;

b) i dati personali trattati nell'espletamento dei *Servizi* connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente *Contratto*, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e all'efficiente svolgimento dei *Servizi*, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al richiamato Regolamento e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.

3. L'*Aggiudicatario* presta il consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.", nonché dell'art. 32 della legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.". Pertanto, l'*Aggiudicatario* acconsente espressamente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet della scrivente *AIFA* dei dati relativi alla presente procedura di gara e al presente *Contratto*.

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'*Aggiudicatario* nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto

1. L'*Aggiudicatario* si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale legato all'*Aggiudicatario* da un regolare rapporto di lavoro stabile per l'intera durata del rapporto contrattuale in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

2. L'*Aggiudicatario* si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale, derivanti dall'art. 30 del Codice nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.

3. L'*Aggiudicatario* si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione dei *Servizi* un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni del *Contratto* e, in genere, da ogni altro contratto collettivo di lavoro successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'*Aggiudicatario* non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato. L'*Aggiudicatario* si obbliga a mantenere l'applicazione dei suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'*Aggiudicatario* tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte presso l'Agenzia Italiana del Farmaco dall'*Aggiudicatario*, nessuna esclusa.

6. Le *Parti* convengono espressamente sin da ora che l'*Affidatario* manlevi e tenga indenne l'*AIFA* in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'*Aggiudicatario*, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli *Servizi* ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. L'*Aggiudicatario* sarà, inoltre, tenuto a fornire all'*AIFA* ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, in particolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.

7. In ogni caso, l'*Aggiudicatario* manleverà e terrà indenne integralmente *AIFA* in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei *Servizi*.

8. In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione dei *Servizi* oggetto del presente *Contratto* potrà essere considerato personale dipendente dell'*AIFA*.

9. L'*Aggiudicatario* sarà ritenuto responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno emanate dall'*AIFA*.

Art. 17 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le *Parti* circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 18 – Imposta di bollo

1. Sono a carico dell'*Aggiudicatario* tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare, il presente *Contratto* è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

Il pagamento dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi dell'*Aggiudicatario* (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, provincia, Codice fiscale);

- dei dati identificativi di *AIFA* (campo 5: Agenzia Italiana del Farmaco, via del Tritone 181, Roma, Codice Fiscale 97345810580);

- dell'ufficio o ente (campo 6: TJN);

- degli estremi del documento (campo 10: anno di stipula e CIG 8513965A2C");

- della descrizione del pagamento (campo 12: "imposta di bollo - Contratto per il Servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di bevande e snack da installare presso le sedi dell'AIFA")

- codice tributo: 456T.

2. L'*Aggiudicatario* fornirà prova dell'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo mediante l'invio all'indirizzo pec: protocollo@pec.aifa.gov.it, di copia del modello F23 pagato. Detta pec dovrà avere il seguente oggetto: "**Allegato a fattura n. _____, CIG n. _____, Aggiudicatario _____**" riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome dell'*Aggiudicatario*.

Il presente *Contratto* si compone di una Premessa e di ____ (____) articoli e n. 1 (una) annessa Approvazione in forma specifica resa dell'*Aggiudicatario*. Esso è redatto su ____ (____) pagine complessive ed è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale da *AIFA* e dall'*Aggiudicatario*.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

Agenzia Italiana del Farmaco

Firm.to digitalmente

Firm.to digitalmente

(Antonino Laganà)

(_____)

Dichiarazione dell'*Affidatario* annessa al *Contratto*

Il sottoscritto _____ in qualità di rappresentante legale p.t. (ovvero in caso di firma del contratto da parte del procuratore:) Procuratore munito dei necessari poteri dell'*Aggiudicatario*, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente *Contratto* e dei documenti in atti richiamati. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel *Contratto* e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

Art. 2 – Oggetto del Contratto

Art. 3 – Durata del Contratto

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

Art. 9 - Cauzione

Art. 10 – Penali

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito – Disciplina del

Subappalto

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'Affidatario nei confronti del personale

utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto

Art. 17 - Foro competente

Art. 18 – Imposta di bollo

Firm.to digitalmente